

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Barbara Del Bono - Presidente

Dott. Mariangela Fuina – Consigliere

Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. xxx/2019 R.G., assunta in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.4.2022 e vertente

TRA

C(omissis) in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori, rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis), per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado,

Appellante

E

BANCA S.p.A. (Cod. Fisc. **OMISSIS**), in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (omissis) per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,

Appellata

Oggetto: Appello alla sentenza del Tribunale di Chieti n. xxx/2019 del 5.4.2019.

Conclusioni dell'appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere il presente appello e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza, dichiarando fondata la domanda di pagamento di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti n. xxx/17 del 31.10.17, annullandone la revoca, e pertanto, ma in ogni caso, dichiarando dovuta la corresponsione, da parte di **BANCA S.p.A.** (in favore del l.r.p.t.) e in favore del C(omissis) (in persona del Collegio dei Liquidatori p.t.), della somma di € 25.822,79= a titolo di quote per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, con ogni consequenziale statuizione e condanna dell'opponente al pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio". Conclusioni dell'appellata: ".Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, richiamate le conclusioni già svolte in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, respingere l'appello per le ragioni, di fatto e di diritto, dedotte nella narrativa della presente comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti n. xxx/2019 e la revoca del decreto ingiuntivo xxx/2017 del 31.10.17 ed in ogni caso dichiarando infondata, non provata o come meglio la pretesa azionata dal C(omissis) e che **BANCA S.p.A.** nulla deve al C(omissis); il tutto con condanna dell'appellante alla rifusione integrale delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. xxx/2019 del 5.4.2019, ha accolto l'opposizione proposta dalla "**BANCA S.p.A.**" nei confronti del "C(omissis)", in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al decreto ingiuntivo del medesimo Tribunale n. xxx/2017 del 31.10.2017, con il quale è stato ingiunto alla predetta Banca il pagamento della somma di € 25.822,79 in favore del citato Consorzio. Quest'ultimo, in seguito all'accoglimento dell'opposizione, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Il predetto pagamento è stato chiesto dal Consorzio, quale ente pubblico economico con fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dai compartecipanti e stabiliti annualmente

dall'Assemblea ordinaria, a titolo appunto di contributi ordinari per gli anni dal 2012 al 2016. Tali contributi sono stati ridotti del 50% in seguito all'apertura della gestione liquidatoria del Consorzio, disposta con la delibera della Giunta (omissis),

con la quale è stato anche nominato il Collegio di Liquidatori, cui sono state attribuite le funzioni già spettanti agli ordinari organi consortili.

La “**BANCA S.p.A.**” in data 30.12.99 ha deliberato l'adesione all'Ente con il conferimento di n. 20 quote impegnandosi così al versamento di £ 20.000.000 annui, pari a € 10.329,14, importo poi ridotto del 50% per la suddetta ragione.

La stessa Banca, opponendosi al decreto ingiuntivo, ha dedotto di non essere più tenuta al contributo ordinario poiché previsto per le attività – quali la promozione, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai

consorzi medesimi, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi – non più realizzabili per effetto della messa in liquidazione del Consorzio.

Quest'ultimo, in persona del legale rappresentante, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, rilevando che la procedura di liquidazione non abbia fatto cessare il perseguimento delle attività consortili e che il contributo annuale, previsto dall'art. 6 dello Statuto, sia finalizzato alle spese di funzionamento e non solo alla realizzazione degli obiettivi consortili.

Il Tribunale di Chieti, nella decisione ora impugnata, ha rilevato che le finalità del Consorzio siano senz'altro venute meno durante la fase di liquidazione, poiché nella delibera della Giunta (omissis), che ha precisato le

modalità della procedura liquidatoria, sono individuati quali compiti esclusivamente quelli “di rilevazione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario del Consorzio”.

Pertanto, ad avviso del primo Giudice, il contributo annuale per il finanziamento delle attività espressamente previste all'art. 2 della Legge Regionale n.56 del 1994 non può più essere preteso successivamente alla messa in liquidazione del Consorzio, considerato che anche nel parere dell'Avvocatura Regionale, richiamato dall'Ente opposto, è comunque affermato che i Commissari Liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari “ai fini della conservazione del valore del patrimonio”, e quindi essi devono limitarsi a provvedere “all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione funzionali allo scioglimento dell'Ente consortile”.

In secondo luogo, il Tribunale ha osservato, alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte, che per la sussistenza del diritto del “C(omissis)a” alla riscossione delle quote sia 4 comunque richiesto un bilancio debitamente approvato, secondo le previsioni statutarie, ovvero una deliberazione idonea a verificare la situazione finanziaria dell'Ente ed a sostituire il citato documento contabile, anche per la determinazione delle quote incidenti sui singoli consorziati.

Tale documento in questo caso non è stato prodotto, mancando dunque la dimostrazione che i contributi dei quali il pagamento è stato chiesto siano effettivamente riconducibili alle “spese per la liquidazione”.

Il “C(omissis)”, in persona del legale rappresentante, ha proposto l'appello alla sentenza in esame chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate; la “**BANCA S.p.A.**”, in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

In seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 12.4.2022 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Consorzio appellante, nell'**UNICO** e articolato **MOTIVO** dell'impugnazione, ha criticato la sentenza del Tribunale di Chieti in ordine all'affermata impossibilità, in ragione della messa in liquidazione, del perseguimento dei fini dell'Ente medesimo, atteso innanzitutto che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, il contributo annuale è dovuto in funzione delle spese di funzionamento dell'Ente.

Tali spese sussistono anche durante la fase di liquidazione e comunque tale fase, secondo l'appellante, non ha determinato la cessazione delle finalità consortili, dovendo comunque l'Ente Pubblico Economico svolgere tutte le funzioni indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 56 del 1994 in relazione all'art. 50 del D.P.R. n. 218 del 1978.

In particolare, lo svolgimento di tali attività emergerebbe dalle relazioni del Collegio dei Liquidatori approvate dalla Regione (omissis).

1.1. In ordine ai rilievi esposti si deve considerare, con rilievo determinante che, secondo il condivisibile principio affermato dalla Corte di Cassazione, l'obbligo del partecipante ad un consorzio di versare a quest'ultimo i contributi necessari per le spese occorrenti al raggiungimento dello scopo consortile e per le spese di gestione ovvero di liquidazione, pur derivando dalla qualità di partecipante, può essere fatto valere solo per effetto di un bilancio regolarmente approvato secondo le previsioni statutarie ovvero di una delibera idonea a verificare la situazione finanziaria dell'ente e a sostituire tale documento contabile, anche sotto il profilo della determinazione delle quote incidenti sui singoli consorziati (Cass., 18 ottobre 1985, n. 5127). Tale principio può senz'altro applicarsi nel caso in esame, atteso che l'ente pubblico economico notoriamente opera secondo le regole del diritto privato: infatti, nello Statuto del Consorzio è prevista, tra l'altro, l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio redatto dal consiglio di amministrazione.

1.2. Occorre poi considerare che l'art. 6 del medesimo Statuto dispone che il contributo annuale di dotazione degli organismi partecipanti è dovuto in funzione delle spese di funzionamento per cui l'obbligo di tale contributo non può prescindere dall'approvazione del bilancio di esercizio o comunque dalla predisposizione di un documento contabile, che indichi anche le predette spese di funzionamento. In questo caso tale documentazione non è stata prodotta, come il Giudice di primo grado ha rilevato: le delibere del Collegio dei Liquidatori in atti indicano la mera determinazione dei contributi senza alcuna indicazione sulle spese di funzionamento, per cui la domanda di pagamento dell'odierno appellante non può essere accolta.

2. Dunque, l'appello proposto dal "C(omissis)" è integralmente infondato e deve essere respinto, con la conseguente condanna dell'appellante, in ragione della sua soccombenza, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado del processo. Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

3. L'appellante è anche tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:

1) Rigetta l'appello proposto dal "C(omissis)" nei confronti della "**BANCA S.p.A.**", in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla sentenza del Tribunale di Chieti n. xxx/2019 del 5.4.2019, che conferma integralmente.

2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore della Banca appellata, in persona del legale rappresentante, che liquida in € 5.950,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.

3) Dichiarare che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 14 aprile 2023.

Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono

Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini